



CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20557

Pres. Di Virgilio – Rel. Consentino

*Gorlich Und Sohn Werbeagentur UG & co. KG in persona dell'Amministratore unico S.M. c. Comune di Greve in Chianti in persona del Sindaco pro tempore.*

(Omissis). Per un verso, infatti, il suddetto principio può essere invocato solo per decidere la controversia in base alla questione di merito che, pur se logicamente subordinata ad altre questioni di merito, venga ritenuta più “liquida”; ma non può ritenersi operante nel rapporto tra questioni di rito e questioni di merito. Come questa Sezione ha di recente puntualizzato (Cass. N. 7941/20, in motivazione, pag. 12 e ss.), il criterio della ragione più liquida risponde, più che a ragioni di economia processuale, all’esigenza di escludere la formazione del giudicato implicito su questioni di merito diverse da quelle che sono state effettivamente esaminate e decise ai fini della definizione della controversia. Tale esigenza rappresenta un corollario della possibilità (prevista dagli art. 187 c.p.c., comma 2 e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 2, seconda ipotesi) di definire il giudizio su questioni di merito che presuppongono l’esistenza del diritto controverso (e, quindi, siano concettualmente successive al relativo accertamento) senza, tuttavia, procedere all’accertamento del diritto e, quindi, senza precludere la possibilità che a tale accertamento, positivo o negativo, si proceda in altra sede e per altri fini (il nesso tra il criterio della ragione più liquida e l’esigenza di definire i limiti oggettivi del giudicato risulta esplicitato in SSUU n. 26242/14, là dove, alla fine del paragrafo 5.4.1., si afferma: “Proprio la facoltà del giudicante di definire il processo celermente, sulla base della ragione più liquida..., impedisce di affermare la perfetta sovrapposibilità dell’oggetto del processo all’oggetto del giudicato”). La suddetta esigenza, come è evidente, non si può porre se non in relazione al rapporto tra questioni di merito ed è proprio questa la ragione per cui il criterio della ragione più liquida non può ritenersi operante nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, ma trova applicazione solo nel rapporto tra questioni preliminari di merito e altre questioni di merito (si pensi, ad esempio, alla questione della prescrizione rispetto alla questione della sussistenza del credito) o anche tra questioni di merito equiordinate (si pensi al rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova sul quantum debeatur, senza accertamento in ordine all’an debeatur). Per altro verso, il criterio della ragione più liquida postula che l’esame di tale ragione, sulla cui base viene decisa la causa, conduca al medesimo esito decisorio al quale potenzialmente condurrebbero le questioni logicamente preliminari non esaminate in quanto meno liquide. Nella fattispecie in esame quindi – ove anche si ritenesse possibile applicare il criterio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di rito e questioni di merito (in contrasto con l’orientamento enunciato nel paragrafo che precede) – tale criterio avrebbe consentito di pretermettere l’esame della eccezione di nullità della procura ad litem del difensore dell’appellante solo ove il Tribunale avesse ravvisato una più liquida ragione di rigetto (in definitiva, un profilo di manifesta infondatezza) dei motivi di appello.